

REARISORSE
AMBIENTALIGRUPPO
RETIAMBIENTE 

Spett.le
ECOPOLIS S.R.L.
 VIA GIORDANIA 82
 58100 GROSSETO (GR)

OGGETTO: FORNITURA A NOLEGGIO DI SPAZZATRICE IDROSTATICA TARGATA AFB181 – CIG Z2C383190E.

PREMESSO CHE

- è in essere tra le parti il contratto di appalto pubblico per la fornitura a noleggio di n. 4 spazzatrici stradali (macchine operatrici, patente di guida categoria B) aspiranti e/o meccaniche aspiranti, individuato dal CIG 7390632E73 e stipulato in data 17/05/2018 di durata fino a n. 60 mesi;
- il suddetto contratto prevede la messa a disposizione della stazione appaltante delle autospazzatrici anche fuori dal periodo standard previsto per il noleggio, con facoltà di quest'ultima di utilizzarle anche fuori dal suddetto periodo per la sola sostituzione (nei casi di guasti o malfunzionamenti che ne impediscano l'uso) di una delle altre autospazzatrici, mantenendole sempre iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- l'autospazzatrice in oggetto risulta già a disposizione della stazione appaltante e rispondente al relativo fabbisogno per il servizio di spazzamento nel periodo invernale;
- Codesta Spettabile Società ha dimostrato la propria disponibilità a svolgere la fornitura richiesta mettendo in servizio l'autospazzatrice targata AFB181 e stabilendo un canone di noleggio ridotto rispetto a quello di cui al contratto con CIG 7390632E73 sopra citato, considerata la diminuzione del vantaggio offerto dall'operatore economico nell'ambito della gara d'appalto all'esito della quale è stato stipulato il contratto suddetto;

CONSIDERATO CHE

- Il corrispettivo individuato per la fornitura a noleggio della spazzatrice idrostatica targata AFB181 è di € 2.653,11 cad. mese per n. 6 mesi consecutivi per un importo totale massimo di € 15.918,66, fatta salva la facoltà di libero recesso anticipato a favore della Committente qualora venga meno il relativo fabbisogno
- La durata del noleggio decorrerà dalla sottoscrizione del contratto da parte di entrambe le parti.

SI COMUNICA CHE

- L'aggiudicazione può avvenire a favore di codesta spettabile Società
- L'aggiudicazione non equivale a stipula del contratto
- La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, ordina per ragioni di necessità e di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto pur nelle more della stipula e della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di

Rea S.p.A

con Unico Socio RetiAmbiente S.p.A.
 Soggetta ad attività di Direzione e
 Coordinamento di RetiAmbiente S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:

Loc. Le Morelline Due Rosignano Marittimo, 57016 (LI)
 P.I. 01098200494 • Iscr. CCIAA 01098200494
 Capitale Sociale € 2.520.900,00

Contatti:

T. 0586 76511 • F. 0586 765127
 E-mail info@reaspa.it • PEC reaspa@pec.it
www.reaspa.it



qualificazione previsti dalla specifica procedura. L'aggiudicatario è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni di cui al contratto. In caso di mancata successiva stipula, per qualunque causa, all'aggiudicatario saranno pagate soltanto le attività effettivamente eseguite, senza diritto ad alcun ulteriore indennizzo o pagamento per qualsivoglia altra causa. In caso di mancata successiva stipula, per fatto dipendente dall'aggiudicatario e/o per esito negativo dei controlli sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di ammissione, le conseguenze economiche dell'annullamento dell'aggiudicazione e della mancata stipula saranno addebitate ad esso aggiudicatario e saranno portate in compensazione automatica a favore della Stazione Appaltante

- I termini per l'adempimento, nelle more della stipula, decorreranno comunque immediatamente

SI INVITA

Codesta Spettabile Società a inoltrare a REA Spa entro e non oltre il 25/10/2022:

- il contratto allegato sottoscritto con firma digitale

SI AVVERTE CHE

- Il contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le parti entro i termini di legge, con firma digitale e in formato elettronico, e dovrà essere restituito entro e non oltre il 25/10/2022.
- Il mancato rispetto dei termini sopraindicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso se imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020.
- che l'esecuzione sarà accettata e remunerata soltanto se perfettamente eseguita alle condizioni di cui allo schema di contratto ed al preventivo presentato.

La Committente si riserva di non stipulare il contratto, ovvero di recedere dal contratto, in danno dell'aggiudicatario esecutore, con ogni conseguenza anche sanzionatoria per il caso di sue dichiarazioni mendaci, in qualunque momento ove sopravvenga l'accertamento della insussistenza dei presupposti e requisiti di legge, ovvero la sussistenza di motivi di esclusione o di cause impeditive della legittima stipula. Con diritto per la Committente medesima di agire presso tutte le competenti sedi a tutela dei propri diritti ed interessi, se ingiustamente lesi, e con suo obbligo di dare notizia alle competenti Autorità, ravvisandone i presupposti.

Si resta in attesa di quanto richiesto nel termine indicato.

Cordiali saluti

Rosignano Solvay lì, 19 ottobre 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Mannari Leonardo

